



COMUNE di PARONA

(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 25 Data 15-03-2017	OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). NOMINA RESPONSABILE. APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E SANZIONI - ANNO 2017.
------------------------------	---

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **quindici** del mese di **marzo** alle ore **12:00**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero **3** componenti risultano

Lorena Marco	Sindaco	Presente
Bovo Massimo	Vice Sindaco	Presente
Camera Alessandro	Assessore	Presente

Totale presenti n. 3

Totale assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA

(Prov. di Pavia)

PROPOSTA N. 25
ASSESSORATO PROPONENTE:
BILANCIO/PERSONALE
ASSESSORE: Lorena Marco

OGGETTO TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). NOMINA RESPONSABILE. APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E SANZIONI - ANNO 2017.

L A G I U N T A C O M U N A L E

VISTA la suindicata proposta di deliberazione;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

DATO ATTO CHE, con Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 degli Enti locali è stato prorogato al 31 marzo 2017;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi,

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile escludendo per entrambe le componenti sopra citate le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 688 della L. n. 147/2013, i testi delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché del regolamento della TASI, devono essere inseriti nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicati nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 676 della L. n. 147/2013 l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, per gli anni 2014 e 2015 il Comune poteva aumentare fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso, ai sensi dell'articolo 1, comma 677 della L. n. 147/2013, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili; dal 2016, fermo restando il blocco dell'aumento dei tributi locali previsto dalla L. 208/2015, il Comune può eccedere l'aumento previsto per gli anni 2014 e 2015 nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 677 della L. n. 147/2013;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 678 della L. n. 147/2013, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta al 1 per mille. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'articolo 1, comma 677 della L. n. 147/2013, nel 2014 e nel 2015 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel periodo precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011; per l'anno 2016 l'aumento dello 0,8 per mille potrà essere applicato limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015; per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 678 della L. n. 147/2013, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'aliquota base pari all'1 per mille di cui al comma 1 del citato articolo;

DATO ATTO che il Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 676 della L. n. 147/2013, con deliberazione dell'organo competente, adottata ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, anche in relazione alle singole tipologie di immobili;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 681 della L. n. 147/2013 nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, ad esclusione dell'immobile adibito ad abitazione principale tranne gli immobili in categorie catastali A/1-A/8-A/9 e le relative pertinenze, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, come previsto nel regolamento, calcolato applicando l'aliquota stabilita con la presente deliberazione, la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale;

RITENUTO, che ai sensi dell'articolo 1, comma 675, L. 147/2013, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2017 da parte dei relativi soggetti passivi;

RITENUTO, quindi, di dover procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 692 della Legge n. 147/2013, il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria e le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

DATO ATTO dell'articolo 1, commi n. 695/696/697/698, L. 147/2013 in materia di applicazione delle sanzioni alla IUC;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2016 di determinazione delle aliquote per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili "TASI" – anno 2016;

DATO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale di confermare per l'anno 2017 le aliquote per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), deliberate per l'anno 2016 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2016;

RITENUTO, ai sensi dell'articolo 1, comma 682, lettera b) punto 2), L. 147/2013, di individuare i servizi indivisibili con indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Con voti tutti favorevoli,

D E L I B E R A

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di applicare**, per l'anno 2017, le aliquote TASI come di seguito specificato:
ALIQUOTA DI BASE PER TUTTI I FABBRICATI E LE AREE EDIFICABILI, esclusa l'abitazione principale, (ad eccezione degli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e le relative pertinenze), come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, stabilita dall'art. 1, comma 676, L. n. 147/2013 e s.m.i. **pari a 1 per mille;**
- 3) **di prendere atto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 669 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., i terreni agricoli sono esenti dal Tributo per i servizi indivisibili "TASI";
- 4) **di dare atto** che le aliquote di cui al punto 2 del presente dispositivo decorrono dal 1° gennaio 2017;
- 5) **di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 681 della L. n. 147/2013 e del Regolamento Comunale, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, non adibita ad abitazione principale (ad eccezione degli immobili in categorie catastali A/1-A/8-A/9 e le relative pertinenze), l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolata applicando l'aliquota stabilita con la presente deliberazione, la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale;
- 6) **di prendere atto** della deliberazione della Giunta comunale di individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento del tributo per il 2017 da parte dei relativi soggetti passivi;
- 7) **di individuare** i servizi indivisibili con indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta come indicata nella seguente tabella:

Servizi indivisibili	Costi
----------------------	-------

Illuminazione pubblica	euro	92.500,00
Verde pubblico	euro	58.350,00
Gestione rete stradale	euro	20.000,00
Sgombero neve	euro	18.000,00
Protezione civile	euro	8.755,00
Gestione territorio e immobili con fini istituzionali	euro	123.136,00

- 8) **di applicare** ai sensi dell'articolo 1, comma n. 695, L. 147/2013, in caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
- 9) **di applicare** ai sensi dell'articolo 1, comma n. 696, L. 147/2013, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
- 10) **di applicare** ai sensi dell'articolo 1, comma n. 697, L. 147/2013, in caso di infedele dichiarazione, la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
- 11) **di applicare** ai sensi dell'articolo 1, comma n. 698, L. 147/2013, in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, dell'articolo 1, L. 147/2013, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, la sanzione di euro 100;
- 12) **di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 688 della L. n. 147/2013, i testi delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della IUC, devono essere inseriti nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicati nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998;
- 13) **di individuare** quale responsabile per l'applicazione della disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) il responsabile del servizio finanziario/tributi;
- 14) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

☒ PARERE: Favorevole

Data: 15-03-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

☒ PARERE: Favorevole

Data: 15-03-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 22-03-2017 al 06-04-2017

Addì 22-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 22-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visco Dott. Maurizio Gianlucio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- ☒ Comunicata ai capigruppo consiliari il 22-03-2017 ai sensi dell'art. 125 del testo Unico Enti Locali
- ☒ E' esecutiva il 01-04-2017 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:
 - ☒ Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio